

Decisione della Banca centrale europea
del 16 giugno 2014
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2014/27)
(2014/418/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

visto l'Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue

- (1) L'indirizzo BCE/2012/27 ha precisato la remunerazione dei conti e dei rispettivi sottoconti Payments Module (PM), in un modo suscettibile di interferire con la decisione del Consiglio direttivo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.
- (2) Di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato dall'Indirizzo BCE/2014/25 ⁽²⁾ al fine di rimuovere tali potenziali interferenze.
- (3) È necessario, pertanto, modificare ulteriormente la Decisione BCE/2007/7 ⁽³⁾ per far sì che TARGET2-BCE rispecchi le modifiche apportate dall'Indirizzo BCE/2014/25 alla remunerazione dei conti PM e dei rispettivi sottoconti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla Decisione BCE/2007/7

L'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «— 'deposit facility' means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,
- 'deposit facility rate' means the interest rate applicable to the deposit facility.»;

2) all'articolo 10 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- «3. PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, whichever is lower.».

⁽¹⁾ GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2014/25, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 120).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 giugno 2014

Il Presidente della BCE

Mario Draghi
